

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1007 del 04/03/2019
Oggetto	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società APA GROUP Spa per lo stabilimento sito in Comune di Argelato, via Marzabotto n° 276
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1012 del 28/02/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno quattro MARZO 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

## ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana<sup>1</sup>

### DETERMINA

**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società APA GROUP Spa per lo stabilimento sito in Comune di Argelato, via Marzabotto n° 276**

### Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Ambientali

#### Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA<sup>2</sup> relativa alla società APA GROUP Spa per lo stabilimento ubicato nel Comune di Argelato, via Marzabotto n° 276 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - Autorizzazione all'emissione in atmosfera <sup>3</sup>
  - Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura <sup>4</sup>
  - Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A e B alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>5</sup>;
4. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna denominata dal 01/01/2019 Arpae-Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>2</sup> Ai sensi dell' art. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

<sup>5</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>6</sup>

5. Obbliga la società APA GROUP Spa a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata<sup>7</sup>
6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
7. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

### **Motivazione**

La società APA GROUP Spa, c.f 95096650163 e p.iva 03142140163, avente sede legale in comune di Arcene (BG), via del Gaggiolo n° 22 e stabilimento in Comune di Argelato, via Marzabotto n° 276, ha presentato in data 10/07/2018<sup>8</sup> al Suap dell'Unione Reno Galliera una domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto produttivo che svolge attività di lavorazione di materie plastiche in lastre, film, pannelli compositi.

Tale domanda contiene la richiesta di autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Successivamente, con documentazione integrativa pervenuta in data 11/10/2018<sup>9</sup>, l'azienda dichiara che sono presenti scarichi di acque reflue domestiche ed acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura ed è allegata, relativamente alla matrice ambientale di impatto acustico, l'auto-dichiarazione che nello svolgimento dell'attività produttiva sono rispettati i livelli massimi di rumorosità assoluta e differenziale vigenti in comune di Argelato (classe V – area prevalentemente industriale/Classe IV – area di intensa attività umana).

In data 10/01/2019 è pervenuto il parere favorevole di HERA Spa Direzione Acqua<sup>10</sup>, ente gestore del Servizio Idrico Integrato e successivamente in data 12/02/2019 è pervenuto il parere favorevole del Suap dell'Unione Reno Galliera allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura ed all'impatto acustico<sup>11</sup>.

In data 19/12/2018 è pervenuto il contributo tecnico all'istruttoria del Servizio territoriale di ARPAE Bologna<sup>12</sup>

<sup>6</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

<sup>7</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

<sup>8</sup> Domanda di AUA agli atti di ARPAE con PGB0/2018/16113 del 11/07/2018 **pratica SINADOC n°21738 del 2018**

<sup>9</sup> Documentazione integrativa agli atti con PGB0/2018/23668 del 11/10/2018

<sup>10</sup> Parere di HERA Spa agli atti di ARPAE con PGB0/2019/4123 del 10/01/2019

<sup>11</sup> Parere del SUAP Unione Reno Galliera agli atti di ARPAE con PGB0/2019/22885 del 12/02/2019

<sup>12</sup> Agli atti di ARPAE con PGB0/2018/29640 del 19/12/2018

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.798 del 30/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori complessivamente dovuti ad ARPAE, dalla ditta richiedente, ammontano ad € 296,00 (importo corrispondente alla emissioni in atmosfera cod tariffa 12.03.04.01).

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento come individuate nel parere del SUPA dell'Unione Reno Galliera riportato in allegato B al presente atto quale parte integrante e sostanziale del presente atto
- Parere favorevole alla matrice di impatto acustico espresso dal SUAP dell'Unione Reno Galliera con proprio parere riportato in allegato B al presente atto quale parte integrante e sostanziale del presente atto

Il Responsabile  
U Autorizzazioni e Valutazioni  
Stefano Stagni <sup>13</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

---

<sup>13</sup> Firma apportata ai sensi:

della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 112 del 17/12/2018 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 30/06/2019 degli incarichi di P.O. in scadenza il 31/12/2018.

## Autorizzazione Unica Ambientale

**APA GROUP Spa - Comune di Argelato – via Marzabotto n° 276**

### ALLEGATO A

#### Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di lavorazione di materie plastiche in lastre, film, pannelli compositi svolta dalla società APA GROUP Spa nello stabilimento ubicato in Comune di Argelato, via Marzabotto n° 276, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società APA GROUP Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

#### EMISSIONE E1 PROVENIENZA: TAGLIO

Portata massima .....	5000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	10 m
Durata massima .....	8 h/g

#### CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Polveri totali .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
----------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

---

#### EMISSIONI da ET1 a ET6 PROVENIENZA: IMPIANTI TERMICI A METANO

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3 MW.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione,

fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione  $\pm$  Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potrà disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio del punto di emissione E1 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli stessi punti di emissione e comunque non oltre il 31/01/2020 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data del 31/01/2020 le prese di campionamento dei punti di emissione, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoo@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni Ambientali**

DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;

4. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società APA GROUP Spa dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per il punto di emissione E1.
6. La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
7. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta APA GROUP Spa, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
8. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

**Autorizzazione Unica Ambientale**

**APA GROUP Spa - Comune di Argelato – via Marzabotto n° 276**

**ALLEGATO B**

**matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV  
della sezione II della Parte Terza del DLgs 3 aprile 2006, n.152**

**Classificazione dello scarico**

Punti di scarico nella pubblica fognatura S1 di acque reflue domestiche (servizi igienici e spogliatoi) ed S2 – S3 di acque meteoriche di dilavamento non contaminate delle aree esterne.

**Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal SUAP dell'Unione Reno Galliera con proprio nulla osta all'autorizzazione allo scarico riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Argelato  
Bentivoglio  
Castello D'Argile  
Castel Maggiore  
Galliera  
Pieve di Cento  
S.Giorgio di Piano  
S.Pietro in Casale  
(Provincia di Bologna)

 UNIONE  
RENO GALLIERA



Pratica 31833/38256/2018 SN

Prot. n. 8362

**Oggetto:** D.P.R. 59/2013 – Autorizzazione Unica Ambientale

**Ditta Apa Group S.P.A. con sede in Arcene (BG) Via Del Gaggiolo n. 22 P.I. 03142140163**

**Vista** la domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 10/07/2018, P.G. n. 38256 e successivamente integrata in data 27/09/2018 (P.G. 50130) e in data 9/10/2018 (P.G. n. 52112) , dal Sig. Oprandi Stefano, in qualità di legale rappresentante della ditta **Apa Group S.P.A.** con sede legale in Arcene (BG) Via del Gaggiolo n. 22 - P.I. 03142140163 e relativa all'impianto sito nel Comune di Argelato, Via Marzabotto, 276 ove viene esercitata l'attività di lavorazione di materie plastiche in laste, film e pannelli compositi;

**Considerato** che tale domanda risulta presentata per le sottoelencate matrici ambientali:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico.

**Verificato** dalla documentazione pervenuta, per la matrice autorizzazione agli scarichi, che:

- nel corso del processo produttivo non viene utilizzata acqua per le fasi di lavorazione;
- nella porzione di fabbricato al civico 276 e nelle relative aree di pertinenza sono presenti reti autonome di deflusso dei reflui verso la pubblica fognatura:
  - rete delle acque reflue domestiche (servizi igienici e spogliatoi) definito S1 a sua volta convogliata nella pubblica fognatura di tipo nero di Via Marzabotto afferente al depuratore di Funo;
  - una rete delle acque meteoriche (piazzale e aree di transito) che origina lo scarico definito S2 dalla raccolta delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale sito sul lato nord dello stabilimento, a sua volta convogliata nella pubblica fognatura di tipo misto di Via Marzabotto;
  - una rete delle acque meteoriche (aree di parcheggio e dei coperti) che origina lo scarico definito S3 dalla miscelazione tra la raccolta delle acque meteoriche di dilavamento dell'area esterna adibito a parcheggio di pertinenza e le acque meteoriche dei coperti, a sua volta convogliata nella pubblica fognatura di tipo misto di Via Marzabotto.

**Acquisiti** i pareri di:

- **Comune di Argelato:** “Verificato che l’attività è insediata in zona “Ambiti Produttivi Comunali esistenti” ASP-B, art. 28 del RUE si esprime limitatamente all’aspetto edilizio parere favorevole” espresso con nota prot n. 1365 del 30/01/2019;
- **Hera S.P.A.:** “**parere favorevole** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **condizionato** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:
  1. vengono ammesse in pubblica fognatura:
    - le acque reflue domestiche (bagni e servizi igienici) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
    - le acque meteoriche di dilavamento non contaminate;
  2. è fatto obbligo di adottare tutte le misure atte ad evitare/contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;
  3. i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e,
    - consentire il prelievo delle acque per caduta;
    - essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
    - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
  4. le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
    - tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
    - innesto di tali tubazioni;
    - sifone tipo Firenze;
    - valvola di non ritorno / intercettazione;
  5. le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche/acque meteoriche non contaminate e tutti i rifiuti originati dall’attività svolta nell’insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti;

La documentazione comprovante l’avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera S.p.A.);

6. l’Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
7. l’Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l’autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
8. per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera, in qualità di Ente gestore, si riserva la facoltà di richiedere la revoca dell’Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all’attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al sistema di

Argelato  
Bentivoglio  
Castello D'Argile  
Castel Maggiore  
Galliera  
Pieve di Cento  
S.Giorgio di Piano  
S.Pietro in Casale  
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE  
RENO GALLIERA**



trattamento, al punto di immissione terminale in fognatura dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.“  
espresso con nota prot n. 3238 del 10 gennaio 2019;

**Preso atto** della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma del legale rappresentante Oprandi Stefano, allegata alla domanda stessa, attestante il rispetto dei livelli massimi di rumorosità assoluti e differenziali vigenti nel Comune di Argelato (BO);

Ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 10: “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive”

Vista la Convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) Intercomunale – Prot. N°14058/2008 dell'Unione Reno Galliera.

Visti:

- il decreto del Presidente n. 17 del 13/8/2018 di nomina a Dirigente ad interim dell'Area Gestione del Territorio della D.ssa Nara Berti;
- il provvedimento n. 12 del 28/12/2017 di conferimento all'Ing. Antonio Peritore di incarico sulla posizione organizzativa del Servizio “Urbanistica” e “SUAP edilizia, ambiente e prevenzione incendi-Sportello pratiche sismiche” e dei Procedimenti di richiesta di contributi per la ricostruzione post-sisma;

Visto l'atto di Delega di funzioni e competenze al Responsabile del Servizio “Urbanistica” e “SUAP edilizia, ambiente e prevenzione incendi-Sportello pratiche sismiche” e dei Procedimenti di richiesta di contributi per la ricostruzione post-sisma Prot. n. 43814 del 16/08/2018;

si esprime, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** all'adozione della Autorizzazione Unica Ambientale relativamente a:

- *Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento non contaminate;*
- *Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico*

vincolata al rispetto delle prescrizioni sopra riportate.

San Giorgio di Piano, 06/02/2019

**Il Responsabile SUAP  
Antonio Peritore**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione digitale”  
D. Lgs. vo 82/2005

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**